

STATUTO

**CONSORZIO AGRO SILVO
PASTORALE REGANZO
IMPRESA
SOCIALE E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARZI PV FRAZIONE CHIESA
DI BOGNASSI 1

Numero REA: PV - 188673

Codice fiscale: 01478640186

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep. N. 37437/23920

CONSORZIO AGRO SILVO PASTORALE REGANZO

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e delle norme del Codice del Terzo Settore in quanto compatibili, un Consorzio sotto la denominazione:

"CONSORZIO AGRO SILVO PASTORALE REGANZO IMPRESA SOCIALE E.T.S."

Il "Consorzio agro silvo pastorale Reganzo Impresa Sociale E.T.S." è un consorzio volontario senza scopo di lucro ed esercita attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: esso è costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e/o private, singole o associate ed ogni altra impresa o Ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali.

Il Consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al Consorzio Forestale di cui agli artt.139 e 155 del R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 e successive modificazioni e di cui all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976 n.8, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1989 n.80.

Ad esso si applicano le norme di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, alla legge 25 luglio 1952 n.991 e successive modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto, al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i..

ARTICOLO 2

Il Consorzio si propone di perseguire la propria attività nel settore della salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente [art. 2, comma 1, lettera e) D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112].

Il Consorzio ha come oggetto lo sviluppo dell'attività agro-silvo-pastorale e la gestione delle risorse ambientali. In particolare si impegna a promuovere:

- * la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- * la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico forestali,
- * la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- * la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- * la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero.

Il Consorzio potrà altresì svolgere tutte le attività direttamente connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

ARTICOLO 3

Il Consorzio ha sede in Varzi - Loc. Chiesa di Bognassi n. 1 e durata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 4

Il patrimonio si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Il patrimonio è costituito da:

- * i beni immobili e mobili che diverranno proprietà del Consorzio;
- * da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- * da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- * dalle quote associative;
- * dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- * contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- * da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

In caso di scioglimento dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017, secondo le disposizioni statutarie.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 5

Il Consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del Consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o ad incremento del patrimonio; gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone ogni anno il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto

economico. Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnato da una relazione dell'Organo di Controllo, deve essere presentato all'assemblea ordinaria per essere approvato.

ARTICOLO 6

Possono far parte del Consorzio gli Enti pubblici e/o le persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, enti pubblici ed imprese aventi finalità e attività connessi con gli scopi di cui all'art. 2, secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'Ente interessato.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in merito alla domanda. In caso di diniego, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicare entro 10 (dieci) giorni la decisione all'interessato. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di ammissione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci che delibera sull'argomento in occasione della successiva convocazione. La decisione dei soci è inappellabile.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 7

Il socio cessa di appartenere al consorzio per:

1. recesso volontario;
2. decadenza;
3. esclusione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ovvero da morosità nel versamento di quanto dovuto.

ARTICOLO 8

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Il Consorzio provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato posso essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 9

I soci sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 2, nonché a favorire gli interessi dell'Ente.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota di iscrizione e un contributo annuo per le spese di gestione nella misura e con le modalità che verranno stabilite dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 10

Gli organi del consorzio sono:

- * l'assemblea dei soci;
- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente;
- * l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 11

L'Assemblea ordinaria provvede a:

- * stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del Consorzio;
- * approvare i regolamenti interni di applicazione dello statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- * eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- * eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo;
- * approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- * determinare i compensi al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri dell'Organo di Controllo in proporzione all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- * deliberare sulle relazioni annuali del Consiglio di Amministrazione;
- * approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- * deliberare in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dei soci;
- * approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- * deliberare la sede del Consorzio;

* deliberare su qualsiasi altro argomento che venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo statuto;

* sulle quote consortili di iscrizione e sui contributi annui.

L'assemblea straordinaria delibera:

* sullo scioglimento dell'Ente, sulla nomina dei liquidatori ed i loro poteri;

* sulla proroga della durata dell'Ente;

* sulle proposte di modifica dello Statuto.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni socio ha diritto ad un voto; tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Consorzio. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei consorziati e delibera validamente con la maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri determinato sulla base delle dimensioni dell'Assemblea (indicativamente da tre a nove), designati dall'Assemblea generale e scelti tra gli associati stessi, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione e specializzazione.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017.

Coloro che assumono le cariche sociali devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti, carichi pendenti, cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti che, successivamente alla loro nomina, perdano il titolo alla partecipazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero si dimettano, sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'Organo.

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un voto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente o all'assemblea generale.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- * eleggere, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice-Presidente;
- * deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- * predisporre il Bilancio di previsione annuale ed il Bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle Amministrazioni proprietarie;
- * deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;
- * deliberare la stipulazione dei contratti per l'esecuzione delle opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione (previo apposito concorso) del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;
- * deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento di compiti del Consorzio;
- * deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- * assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
- * approvare i progetti redatti dalla Direzione e da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione dell'ente ed il loro eventuale aggiornamento;
- * deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio;
- * adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte delle proprietà boschive;
- * deliberare il regolamento del personale;
- * nominare un Direttore tecnico del Consorzio fissandone nel dettaglio i poteri;
- * predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
- * deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
- * predisporre quanto altro occorra per il buon funzionamento dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, o a uno o più Consiglieri, parte dei suoi poteri.

ARTICOLO 13

La firma e la legale rappresentanza dell'Ente spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il Presidente e il Vice-Presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

ARTICOLO 14

La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro di un Organo di Controllo, composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

L'Organo di Controllo resta in carica per la durata di cinque anni e i componenti sono rieleggibili. I membri dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I membri dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

F.to Maria Cristina Canepa

F.TO CARLO CAVAGNA

Registrato a Pavia il 20/03/2026 al n. 4802 Serie 1T esatti euro 200.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Voghera, li 25 marzo 2026.